



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Risarcimento danni per omissione di soccorso

Autore: Consulenze | 30/11/2019



La responsabilità civile di colui che omette di prestare soccorso in violazione dell'art. 593 c.p. comma 2 è equiparata alla responsabilità civile di chi materialmente ha cagionato il danno?

Nello specifico, il risarcimento dovuto alla vittima da chi omette di prestarle soccorso durante un'aggressione viene quantificato nella stessa misura del risarcimento dovuto alla vittima da colui che ha

causato l'aggressione oppure vengono usati criteri diversi?

Secondo l'art. 40, comma secondo, del codice penale, non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. L'art. 41 del codice penale, parlando del **concorso di cause**, imputa il rapporto di causalità tanto alle azioni quanto alle omissioni. Dunque, il diritto penale attribuisce rilevanza anche alle condotte "negative", cioè a quelle meramente passive.

Chiarito ciò, il **risarcimento del danno da condotta omissiva** (nel caso di specie, da omissione di soccorso) si calcola utilizzando i medesimi criteri adoperati per qualsiasi altra forma di risarcimento: nello specifico, occorrerà valutare se l'intervento di colui a cui è imputata l'omissione poteva essere determinante nell'impedire il verificarsi delle conseguenze causate alla vittima del reato.

In altre parole, per capire se il colpevole di omissione di soccorso debba pagare il risarcimento, bisognerà fornire rigorosa prova del **nesso di causalità** tra la condotta omissiva e il danno verificatosi. Ad esempio, se la persona rimasta ferita avrebbe potuto limitare l'entità delle lesioni patite grazie all'intervento (che non c'è stato) di un passante, allora il risarcimento andrà calcolato tenendo conto di questa importante circostanza, e cioè che l'aggravarsi delle condizioni di salute è dovuta all'omissione.

Facciamo un altro esempio. Tizio trova Caio svenuto a terra con una gamba rotta; anziché chiamare l'ambulanza, fa finta di nulla e va via. Se Caio perderà l'arto (gamba) e i medici accerteranno che un tempestivo intervento avrebbe potuto scongiurare tale tragico evento, allora Tizio potrà rispondere civilmente del fatto, cioè sarà tenuto al risarcimento.

L'omissione si inserirà all'interno dell'evento lesivo come concausa, cioè come causa aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella originaria che ha cagionato il fatto (nel caso di specie, la condotta attiva costituita dall'aggressione). Recita infatti il già citato art. 41 cod. pen.: «Il **concorso di cause** preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per

questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».

Tra l'altro, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 5050 del 4 febbraio del 2019), l'omissione di soccorso costituisce un **reato di pericolo**, nel senso che si ritiene integrato anche nel caso in cui il rischio che la norma intenda scongiurare non si verifichi. In pratica, dal punto di vista meramente penalistico, si risponde del reato di omissione di soccorso anche se dalla propria condotta non derivi alcun danno alla persona non aiutata.

Ovviamente, tale ultimo ragionamento non vale per il risarcimento del danno, del quale deve essere sempre data **rigorosa prova**, tanto è vero che il giudice penale molto spesso, nella sentenza in cui riconosce la responsabilità dell'imputato, rinvia al giudice civile affinché si proceda alla quantificazione.

Dunque, tirando le fila di quanto detto sinora, bisogna dire che, astrattamente, non esistono differenze tra i criteri utilizzati per calcolare il risarcimento nel caso di condotta attiva (o positiva) e in quello di condotta omissiva (o negativa); è chiaro, però, che provare il risarcimento derivante da una mera omissione è più difficile, visto che bisogna effettuare un giudizio ipotetico su ciò che sarebbe potuto accadere nel caso in cui il soccorso ci fosse stato (cosiddetto **giudizio di prognosi postuma**): il giudice dovrà dunque stabilire quali danni ha causato in concreto l'omissione, immaginando quali danni si sarebbero potuti evitare se l'intervento di soccorso ci fosse stato.

A sommo avviso dello scrivente, nel caso di specie sarà molto più facile stabilire la responsabilità civile dell'aggressore piuttosto che quella di colui che ha omesso il soccorso. Rispondendo al quesito, però, bisogna dire che i criteri di calcolo sono i medesimi, solamente che vanno applicati in maniera un po' diversa, visto che, nel caso dell'omissione, come già ricordato, bisogna operare un **giudizio ipotetico** di prognosi postuma.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Mariano Acquaviva***